

Citta' metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua dal T. Ovarda, in Comune di Lemie, assentita alla Clear Energy srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 799-27899 del 24/10/2016 ; Codice Univoco: TO-A-10615

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire a Clear Energy s.r.l. - P. IVA 02657160046 - con sede legale in Mondovì, Corso Statuto 2/C la concessione di derivazione d'acqua dal T. Ovarda in Comune di Lemie in misura di litri/sec massimi 1000 e medi 317 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 42 la potenza nominale media di kW 130,5, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
7. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 24/10/2016

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni riportate nella D.D. n. 73-31069 del 2/9/2011 di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale. Inerentemente al monitoraggio ambientale ex-ante dovranno essere completate le campagne in atto in modo da avere un quadro completo della situazione ambientale aggiornata, comprensiva anche della componente morfologica. Dovrà essere concordato con ARPA Piemonte un piano di monitoraggio post-operam da condursi per anni cinque per quanto riguarda le analisi chimico-fisiche e biologiche/ambientali all'interno del quale le campagne di misura ittiofaunistiche andranno eseguire nel corso del terzo, quarto e quinto anno di monitoraggio per valutare l'adattabilità della popolazione alle inteventuate variazioni idrologiche. In concomitanza con le campagne ittiofaunistiche dovrà essere eseguito l'IFF e le indagini sulle componenti morfologiche. Le risultanze dovranno essere comunicate con report di sintesi annuale ad ARPA Piemonte, al Servizio Risorse Idriche e al Servizio Tutela Fauna e Flora, secondo modalità da concordarsi con gli Enti.

Il concessionario si obbliga a consentire all'Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario dovrà posizionare un display esterno alla centrale che consenta di visionare la portata derivata e la potenza prodotta dall'impianto oltre che la portata rilasciata in alveo.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 120 l/s (DMV base) oltre alla modulazione del 15% di tipo A.

L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di indicare le modalità con le quali saranno resi disponibili all'Autorità concedente i risultati delle rilevazioni.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"